

LE PROCONSOLESE

1. — Questa è la storia vera, ma forse mai successa, di un grosso problema insorto nell'età di Tiberio a proposito delle mogli dei proconsoli romani. Ed è in particolare la storia di un senatoconsulto normativo che cercò di risolvere la discussa questione.

Quando fu emesso, e che contenuto ebbe, il provvedimento sulle « proconsolese »? Le fonti alludono abbastanza chiaramente ad un senatoconsulto del 20 dopo Cristo. Ma la dottrina moderna, sulle tracce del grande Cuiacio¹, tende a negare il senatoconsulto del 20 ed inclina a sostenere l'esistenza di un *senatusconsultum*, di tenore parzialmente diverso, emanato quattro anni dopo, nel 24 della nostra era.

All'argomento sono stato richiamato dalla lettura di un articolo, molto accurato ed acuto, pubblicato recentemente da una giovane studiosa². Se espongo i miei rilievi, non è perché ritenga decisiva la mia tesi: tutt'altro. E perché penso sia utile, forse addirittura doveroso, sottoporre alla critica di chi sia meno miope di me i miei dubbi e le mie esitazioni. Dubbi ed esitazioni che sarà bene abbiano avvio da alcune brevissime note sui senatoconsulti normativi in generale.

2. — La storia dei senatoconsulti « normativi » è ben nota, ma poiché gli argomenti ben noti hanno l'inclinazione ad assumere piano contorni addirittura di certezza, almeno nel ricordo di chi vi si richiama senza ogni volta sentire il bisogno di riesaminarli, è bene rievocarla, sia pure in brevissimi tratti³.

Il senato, come tutti sanno, era istituzionalmente un organo consultivo, non di produzione giuridica; ma l'altissima autorità politica

* In *Est. Alvarez Suárez* (1978) 201 ss. con il titolo: *Il «senatusconsultum» fantasma.*

¹ J. CUIACIUS, *In Dig. seu Pand. dom. Iustiniani imp. notae*, ad 1.16, in *Opera* 10 (Napoli 1758) 383: «Huius senatusconsulti meminit Tacitus lib. 4».

² L. FANIZZA, *Il senato e la prevenzione del «crimen repetundarum» in età tiberiana*, in *Labeo* 23 (1977) 199 ss.

³ Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 418 ss.

di cui sempre godette, la relativa stabilità della sua composizione, la progressiva remissione ad esso dell'ultima parola su talune importantissime branche dell'amministrazione statale già in epoca repubblicana avanzata fecero dei suoi motivati pareri, i *senatus consulta*, una direttiva praticamente vincolante non solo per i magistrati che li avessero specificamente richiesti, ma per tutti i magistrati della repubblica, quindi indirettamente per tutti i cittadini⁴. Nell'età del principato, a partire proprio dai tempi di Augusto, questa efficacia normativa delle delibere del senato, se ed in quanto riferite o riferibili a fattispecie di carattere generale ed astratto, si consolidò e si diffuse: in parte perché il senato era puntigliosamente interessato a difendere contro l'invadenza dei *principes* la sfera delle materie tradizionalmente e tipicamente repubblicane; in parte (in parte sempre maggiore) perché i *principes* trovarono dapprima opportuno non contrastare il senato e trovarono poi addirittura comodo, man mano che il regime del principato si consolidò, valersi dell'avallo immancabilmente concesso dal senato, in questo nuovo clima, alle loro *orationes in senatu habitae*, cioè alle richieste di così detti *consulta* (ridotti, in realtà, ad ovazione di assenso) che essi si degnavano di esprimere, o di far esprimere da loro incaricati, mediante « discorsi » illustranti articolatamente il preciso provvedimento da emettere⁵.

I senatoconsulti normativi, dunque, non hanno una « data » di nascita, un « *dies certus quando* » a partire dal quale si possa dire che essi hanno assunto una ben determinata fisionomia di istituto giuridico-costituzionale. Come per molte altre istituzioni costituzionali romane, di essi si può solo faticosamente, e approssimativamente, individuare un lungo periodo di gestazione cui si è sovrapposto, non si sa come e non si sa quando, una sorta di periodo di maturazione vitale, del quale peraltro non si può stabilire con sicurezza quando sia giunto a compimento. Certo è solo che Gaio, scrivendo le sue *Institutiones* sotto Antonino Pio, in pieno secondo secolo, dà per scontato, ormai, che i senatoconsulti facciano le veci delle leggi, ma aggiunge anche che in passato, in un passato che sarebbe rischioso voler troppo precisare, della cosa si discusse, che vi furono cioè molti dubbi in proposito⁶.

⁴ In proposito, da ultimo: G. CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1968) 31 ss., con bibliografia.

⁵ GUARINO (nt. 3).

⁶ Gai 1.4: *Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum*. Circa mezzo secolo dopo Gaio, Ul-

Che si vuol dire con quanto precede? Questo. Che i giuristi romani, particolarmente del secondo e terzo secolo, di senatoconsulti normativi ne indicano come sicuri parecchi; altri invece, e in numero credibilmente maggiore, essi tralasciano di nominarli, non per ignoranza o per incuria, ma perché, per un motivo o per l'altro, non ritengono per certo che siano stati veri senatoconsulti normativi. Può essersi trattato di orientamenti espressi dal senato, e magari dalla maggioranza dei suoi membri, ma non riversatisi in votazioni formali. Può essersi trattato di voti senatorii ritualmente espressi, ma non esorbitanti dalla sfera del puro e semplice parere, cioè del *consultum* in senso proprio. Può essersi trattato di altro, che oggi non riusciamo ad immaginare. Non ha importanza fare un quadro preciso e completo di ciò di cui si è potuto trattare. Basti solo rendersi conto del fatto che sarebbe ingenuo ed antimetodico, da parte nostra, parlare precipitosamente del senatoconsulto normativo tale o del senatoconsulto normativo talaltro di fronte ad ogni accenno fornitoci dalle fonti intorno alla tale discussione o alla talatra votazione del senato romano, sopra tutto se la notizia attiene al secolo I dopo Cristo, cioè al secolo in cui più sicuramente è ambientato il processo di formazione, tra mille dubbi sollevati da ogni parte, dell'istituto del senatoconsulto normativo⁷.

Quanto ora detto vale sopra tutto per le notizie dateci da Tacito, e particolarmente per le notizie fornite da Tacito negli *Annales*, cioè nell'opera relativa al periodo (da Tiberio a Nerone) più lontano, almeno per ciò che concerne gl'inizi, dai suoi diretti ricordi⁸. Tacito ha meriti universalmente riconosciuti di storiografo tendenzialmente imparziale e di attento utilizzatore dei verbali di seduta del senato (gli « *acta senatus* »), dei quali ebbe la fortuna di disporre⁹. Tuttavia, il taglio

piano (16 ed. D. 1.3.9) scriveva: *Non ambigitur senatum ius facere posse*. La dichiarazione di Ulpiano è più generica, ma è più ferma di quella di Gaio, pur se il reciso « *non ambigitur* » lascia trasparire anch'esso un lontano passato in cui del carattere normativo dei *senatusconsulta* si dubitò.

⁷ Per tutti: E. VOLTERRA, sv. « *Senatus consulta* », in *NNDI*. 16 (1969) n. 2 (ivi bibliografia).

⁸ Nato intorno alla metà del sec. I d.C., Tacito non fu testimoniao diretto dei principati di Tiberio, Caligola e Claudio e non fu, comunque, testimoniao maturo del principato di Nerone. Gli *Annales*, composti certamente dopo il 100, si riferiscono dunque ad un periodo estraneo alla memoria o alla buona memoria dello storiografo.

⁹ La dimostrazione più convincente dell'utilizzazione degli *acta senatus*, sopra tutto nei primi sei libri degli *Annales*, è in R. SYME, *Tacito* 1 (tr. it. 1967) 248 ss. e spec. 370 ss.

delle sue storie è politico, non giuridico. Non è che gli sviluppi del diritto e della costituzione non gli interessino, ma è, come tutti sanno, che precipuamente gli interessano gli avvenimenti, i personaggi, i conflitti umani: del che uno degli scenari da lui preferiti è la curia senatoria, con le discussioni che vi si verificano¹⁰. Che poi le discussioni in senato, su cui tanto spesso egli si ferma, siano sfociate o meno in un senatoconsulto, normativo o non normativo, ecco la cosa, oltre tutto assai difficile da precisarsi, che non sempre interessa l'impostazione del suo discorso e che pertanto egli può avere taciuta, distorta, o anche, in qualche altro caso, enfatizzata.

Veniamo, ciò premesso, alle proconsolese.

3. — Nei suoi libri *de officio proconsulis*, scritti a cavallo tra il secondo e il terzo secolo per fornire un prontuario di utili direttive ai governatori delle province senatorie¹¹, il giureconsulto Domizio Ulpiano parla inequivocamente di un senatoconsulto normativo sulle proconsolese emanato ai tempi di Tiberio, *Cotta et Messalla consulibus*, dunque precisamente nell'anno 20 dopo Cristo¹².

« Meglio che il proconsole si rechi in provincia senza farsi accompagnare dalla moglie: peraltro anche con la moglie può farlo, purché tenga presente che durante il consolato di Cotta e Messala il senato

¹⁰ Altre fonti cui fece ricorso, e a pari titolo, Tacito furono, oltre le storie pubblicate precedentemente (di cui peraltro si discute), le opere storiche ed erudite di Claudio, i discorsi dei *principes* e gli *Acta diurna populi Romani* (un notiziario, diffuso in tutto l'impero, sull'attività del governo centrale e sulle principali vicende di Roma e della famiglia imperiale): C. QUESTA, *Studi sulle fonti degli Annali di Tacito*² (1963) 32.

¹¹ Sui libri *de officio proconsulis* (di Paolo, di Ulpiano, di Venuleio Saturnino) in generale e sui 10 libri *de officio proconsulis* di Ulpiano in particolare: A. DELL'ORO, I « libri de officio » nella giurisprudenza romana (1960) 107 ss., 117 ss. L'opera fu probabilmente composta durante il principato di Caracalla (chiamato « *imperator noster* »), comunque dopo la morte di Settimio Severo (denominato « *divus* »). Il riferimento esplicito all'*officium proconsulis* (dunque, al governo delle province senatorie) non volle implicare la irriperibilità dell'opera (e di ogni scritto dello stesso tipo) alle province imperiali, delle quali il *princeps* (che si avvaleva per ciascuna provincia dell'ausilio di un *legatus Augusti pro praetore*) era pur sempre governatore, sul piano formale, in nome della *respublica Romanorum*. Per la tradizione testuale dell'opera, v. F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960) 391 ss.

¹² A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano* (1952) 8: M. Valerius Messalla Messalinus, M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus.

